

Pubblicato il 24/05/2018

N. 05868/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11994/2017 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11994 del 2017, proposto da:

, rappresentata e difesa dall'avvocato , con  
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via , come da procura  
in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza 13.7.2017 n. 8458 del TAR del Lazio, Sez. III.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il consigliere Achille Sinatra e  
uditì per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. e per  
l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato Monica De Vergori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Rilevato che con ricorso notificato il 4 dicembre 2017 e depositato il giorno successivo, la dottorella ha chiesto che il MIUR sia condannato a dare ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 8458\2017, con la quale è stato annullato il negativo esito della procedure di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale ella aveva partecipato per il settore concorsuale 06/1I – Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia – II fascia, ed è stato ordinato all’Amministrazione di sottoporre la ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che aveva operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;

Considerato che il MIUR, costituitosi in giudizio, ha depositato una relazione con cui l’Ufficio competente dà atto che è stato avviato il procedimento di nomina della nuova Commissione;

Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018, è fondato, e va accolto;

Considerato, in via preliminare, che –come documentato dal ricorrente- la sentenza di cui si chiede ottemperanza, sebbene impugnata con appello, risulta ad oggi esecutiva, atteso che l’ordinanza di sospensione dei suoi effetti richiesta dal MIUR è stata respinta con ordinanza n. 643\2018 del 13 febbraio 2018 dal Consiglio di Stato;

Rilevato che, sebbene il termine per l’esecuzione della sentenza fissato nella medesima pronunzia sia scaduto, il MIUR non vi ha dato completa ottemperanza; e ciò, malgrado l’Amministrazione ne abbia ricevuto comunicazione, e, inoltre, sia stata sollecitata per cinque volte dalla ricorrente (atti del 2 ottobre 2017, 17 ottobre 2017 e 16 novembre 2017, allegati numeri 2, 3 e 4 al ricorso, nonché del 20 aprile 2018 e del 15 maggio 2018, documenti n. 3 e n. 4 allegati alla memoria conclusionale);

Rilevato, altresì, che nulla il MIUR ha precisato in ordine al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito;

Ritenuto che, pertanto, il MIUR dovrà dare esatta esecuzione alla sentenza azionata, procedendo alla nomina della Commissione e pervenendo ad un nuovo giudizio sulla ricorrente; oppure, qualora tali adempimenti siano già stati posti in essere (come prospetta dubitativamente la memoria conclusiva della ricorrente), provveda alla conclusione della procedura ed alla relativa pubblicazione degli atti; oltre che al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente medesima; il tutto entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

- che in caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine su assegnato si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni e della formazione superiore del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario con qualifica dirigenziale, che adotterà i necessari provvedimenti a seguito di apposita istanza della ricorrente;

Ritenuto che le spese, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del MIUR, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 2.000,00 (duemila\00) complessivi oltre IVA, CPA, contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO